

= Avv. Valeria Comino

BS

APPLICAZIONE



R. M. S. P. 23/2011

**TRIBUNALE DI BRESCIA**  
Sezione Penale - Misure di Prevenzione

Il Tribunale di Brescia riunito in camera di consiglio con l'intervento dei Sigg.

Dott. Giovanni Paggiuca      -- Presidente  
Dott. Francesco Beraglia    -- Giudice  
Dott. Giovanna Faraone      -- Giudice rel.

Vista la proposta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia n. 25/2011 con la quale si richiede che nei confronti di [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] ivi residente in [REDACTED], di fatto domiciliato a [REDACTED] in via [REDACTED] venga aggravata la misura di sicurezza della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza applicata nei suoi confronti con decreto di questo Tribunale del 30.06.2006, mediante il ripristino dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora per la durata massima o, in subordine, per almeno tre anni; letta l'integrazione alla predetta richiesta di aggravamento pervenuta in data 11.10.2011; acquisito il parere del Pubblico Ministero (che ha insistito per l'accoglimento della proposta) e del difensore del proposto (che ne ha chiesto la reiezione riportandosi alla memoria depositata in udienza); a scioglimento della riserva assunta nell'udienza camerale del 21.11.2011 ha pronunciato il seguente

**D E C R E T O**

A sostegno dell'istanza in esame il Procuratore della Repubblica, facendo propria la richiesta dei C.C. del Nucleo Investigativo Comando Provinciale di Brescia, rileva che, a far data dalla sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale di P.S. disposta nei suoi confronti con decreto n. 7/2006 depositato il 30.06.2006, [REDACTED] non ha dimostrato risipiscenza per le condotte delittuose commesse in passato rendendosi invero protagonista di reiterati episodi di inosservanza delle prescrizioni relative alla misura in atto nonché di fatti sintomatici di una personalità ancora incline alla violazione delle regole.

GZ

In particolare, in data 11.12.2009, veniva denunciato in stato di libertà dalla Polizia Stradale di [REDACTED] per sostituzione di persona, falsa attestazione o dichiarazione a P.U. sulla propria identità;

il 10.07.2010, era denunciato in stato di libertà dai Carabinieri di [REDACTED] per la violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione all'epoca in atto in quanto si accompagnava con il pluripregiudicato [REDACTED]

il 12.10.2010, veniva denunciato in stato di libertà dai Carabinieri di [REDACTED] ancora una volta per la violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione perché trovato in possesso di sostanza stupefacente tipo cocaina;

in data 19.02.2011 veniva denunciato in stato di libertà dai Carabinieri di [REDACTED] per percosse, ingiurie e minacce poste in essere in compagnia del pluripregiudicato [REDACTED] in danno di [REDACTED] e [REDACTED];

nel corso di numerosi controlli di pg, eseguiti a far data dal 17.09.2008, si accertava che lo stesso si accompagnava con soggetti pregiudicati quali [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],

il 27.09.2011, veniva tratto in arresto in esecuzione dell'ordinanza di applicazione di custodia carceraria n. 1284/2010, emessa dal Gip presso il Tribunale di [REDACTED] in data 6.09.2011 in quanto indiziato di ricettazione.

In via preliminare occorre evidenziare che in data 7.09.2011 e dunque nelle more del presente procedimento la misura di prevenzione a carico di [REDACTED] in esecuzione alla data del deposito della richiesta di aggravamento, è cessata per decorso della durata determinata in anni tre.

L'istanza in esame, dunque deve qualificarsi in termini di nuova proposta e, come tale, impone a questo Collegio di accertare se a tutt'oggi il proposto sia soggetto ancora socialmente pericoloso.

Ebbene, i dati valorizzati in ricorso, consentono di ritenere dimostrata l'attuale permanenza di un *modus vivendi* fondato sull'abituale proclività alla violazione delle regole. Il [REDACTED], infatti, violando le prescrizioni relative alla misura di prevenzione, continuando a frequentare soggetti di elevata caratura criminale, esponendosi alle denunce di PG per fatti commessi in regime di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e da ultimo evidenziandosi come indiziato delle gravi vicende estorsive risalenti ai mesi di maggio e giugno 2010, in ordine alle quali è stato raggiunto da ordinanza custodiale, ha continuato a distinguersi per condotte di vita evidentemente sprezzanti del monito deterrente delle condanne in passato riportate e della misura di polizia in atto dando così contezza di una personalità incapace di autocontrollo e incline alla commissione del crimine.

GT

L'accertata persistenza nel tempo di un comportamento illecito e antisociale, sintomatico di una pericolosità concreta e attuale, bisognosa dunque di un particolare controllo da parte della pubblica sicurezza per prevenire possibili ulteriori condotte antisociali, consente di affermare che sussistono le condizioni richieste per l'applicazione della misura preventiva di cui all'art. 3 l. 1423/1956 per la durata di anni tre.

La proposta formulata dal Procuratore della Repubblica deve pertanto essere accolta.

Altrettanto meritevole di accoglimento si è rivelata la richiesta di obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale, individuato in [REDACTED], attesa la necessità di ridimensionare il raggio di azione del proposto, avendo questi dato contezza di essere portatore di interessi illeciti diffusi e radicati su gran parte del territorio lombardo.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia, Sezione Misure di Prevenzione,

visti gli artt. 3 e segg. L. 1423/1956 e L. 575/65, in accoglimento della proposta, applica nei confronti di [REDACTED] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per anni tre;

impone allo stesso l'obbligo di soggiorno nel comune di [REDACTED];

prescrive al medesimo di darsi, entro il termine di trenta giorni, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere all'autorità di pubblica sicurezza entro il predetto termine e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità medesima;

gli prescrive inoltre di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non dare ragione di sospetti, di non rincasare la sera più tardi delle ore venute e di non uscire la mattina più presto delle ore sette senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza, di non detenere e portare armi, di non trattenersi abitualmente nelle osterie e nelle bettole e di non partecipare a pubbliche riunioni;


dispone che il presente provvedimento sia comunicato al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, all'interessato e al Questore di Brescia per l'esecuzione.

Brescia, 5.12.2011.

I Giudici



Il Giudice delegato  
([REDACTED])



Il Presidente



Il Tribunale di Brescia  
Sezione Misure di Prevenzione  
L. 20.12.2011  
C. 100/11  
[REDACTED]